



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI: LA CORTE
COSTITUZIONALE SI SOSTITUISCE AL LEGISLATORE SILENTE**

RELATORE:

CH.MO PROF.: BERGONZINI GIUSEPPE

LAUREANDA: DE MARCHI ELISA

MATRICOLA N. 2001210

ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma *Elisa De Manchi*

L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI: LA CORTE COSTITUZIONALE SI SOSTITUISCE AL LEGISLATORE SILENTE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Identità personale come diritto. – 2.1. Concetto di identità personale. – 2.2. I fondamenti normativi. – 2.3. I Diritti correlati. – 3. Il cognome dei figli. – 3.1. Il cognome come parte dell'identità personale e riconoscimento sociale. – 3.2. Aspetti storici del cognome a livello nazionale. – 3.3. L'ultima sentenza della Corte n. 131/2022 e il doppio cognome. – 4. Il rapporto tra legislatore e Corte. – 4.1. Gli inviti della Corte al legislatore con la sentenza n. 131/2022. – 4.2. Il dialogo tra la Corte costituzionale e il legislatore. – 4.3. Questioni aperte e possibili soluzioni. – 5. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

Il concetto di identità personale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nelle società e i fondamenti normativi che sottostanno a tale concetto costituiscono un pilastro cruciale nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e vanno interpretati in modo coerente con lo sviluppo di nuovi valori e di una nuova coscienza sociale. Tra i vari elementi che compongono l'identità personale, il prenome e il cognome rivestono un ruolo particolarmente significativo. L'influenza di questi sulla costruzione dell'identità personale e sulla società in generale è un tema che ha catturato sempre di più l'attenzione dei giuristi e della Corte costituzionale, ma che per più di quarant'anni è sempre stato messo da parte dal legislatore. In questo contesto, la storia della giurisprudenza italiana relativa all'assegnazione dei cognomi riveste un ruolo primario; difatti, di grande rilievo è l'ultima sentenza n. 131/2022 che ha segnato in modo indelebile questa materia, suscitando però delle perplessità, anche da parte del legislatore che si vede prevaricare nei suoi compiti. Di conseguenza, il rapporto tra la Corte e il legislatore in merito a questa materia è oggetto di controversia: è difficile trovare un bilanciamento tra il ruolo interpretativo della Corte e il potere legislativo nella definizione delle norme che regolamentano l'identità personale e l'assegnazione dei cognomi.

2. IDENTITÀ PERSONALE COME DIRITTO

2.1 Concetto di identità personale

L'identità personale è un concetto fondamentale per la nostra società odierna, che vede i primi accenni nel 1970, dove per la prima volta è stato riconosciuto come diritto, dalla Pret. Roma enunciando che: “costituisce violazione del diritto all'identità personale, inteso quale diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale”¹. Da questo momento in poi il concetto di identità

¹ Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1974, I, 2, 514: “l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine

personale inizia a prendere forma e raggiunge un importante riconoscimento dal sistema giuridico italiano dopo dieci anni con il “Caso Veronesi”, nel quale la Corte di Cassazione afferma che “nell’ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all’art. 2 Cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all’identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale”². Il travisamento dell’identità si riferisce non solo all’attribuzione di aggettivi e qualità inesistenti o in qualche modo differenti da quelli reali, ma si riferisce anche all’omissione di elementi, i quali sono sostanziali per una rappresentazione veritiera della persona e della sua identità. Perciò, “anche un’alterazione in meglio può ritenersi illegittima se incida sulla personalità, indipendentemente dalla lesione di onore, reputazione, immagine, privacy o altro diritto personale”³. Infatti, il diritto all’identità personale va distinto dai diritti personali, come ad esempio il diritto al nome e il diritto all’immagine, in quanto sono diritti che tutelano interessi differenti. Questo è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale afferma che “mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell’attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell’esistenza materiale e della condizione civile e legale e l’immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l’identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali,

di persone che, pur essendo fautori dell’istituto di divorzio, vengano fatte apparire quali esponenti abrogazionisti”.

² Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211: “nella specie: dal testo di un’intervista resa ad un settimanale dal direttore dell’istituto tumori di Milano, era stata estrapolata, per poi esser riprodotta in un inserto di pubblicità redazionale, un’affermazione circa la minor nocività di sigarette leggere: sulla base del principio dinanzi riportato, è stata confermata la condanna generica di risarcimento del danno a carico della società produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché dell’agenzia pubblicitaria”.

³ F. SANZARI, *Prova e diritti della personalità* (211-281), in S. PREVITI (a cura di), *Le prove civili*, Padova, 2018, 240.

politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto”⁴.

Inoltre, la protezione dell’identità personale si differenzia anche dalla tutela dell’onore e della reputazione, poiché quest’ultima presuppone l’attribuzione di fatti diffamatori al soggetto offeso, mentre, purché si ritenga danneggiata la prima è sufficiente l’attribuzione di opinioni e idee diverse da quelle effettivamente professate dall’individuo. Con l’identità personale, quindi, ci si riferisce alla complessa "personalità" di una persona, che è ciò che la rende diversa dagli altri. Questa personalità è formata da caratteristiche uniche che permettono di riconoscere una persona all’interno della società in cui vive.

Nel 1994⁵ la giurisprudenza italiana ha fatto un altro passo in avanti, sostenendo che l’identità personale fa parte dei diritti inviolabili della persona umana riconosciuti in via interpretativa dall’art. 2 della Costituzione e si esplica nel diritto ad essere sé stessi attraverso le proprie esperienze che portano a convinzioni ideologiche, religiose, etiche e sociali differenti per ogni individuo. In altre due sentenze consecutive⁶, la Corte costituzionale ha sostenuto il concetto di identità personale come base non solo per riconoscere il diritto ad un nome che identifichi la personalità dell’individuo, ma anche per garantire la protezione della sua discendenza familiare e delle sue origini. Per questo è molto importante analizzare il concetto di identità personale in relazione con gli altri diritti.

2.2 I fondamenti normativi

In Italia, la Costituzione repubblicana con l’art. 2 riconosce in senso ampio i diritti inviolabili della persona, tuttavia, la tutela di alcuni di questi diritti non è direttamente regolata da un articolo preciso, ma spesso viene estrapolata in via interpretativa da alcuni articoli già esistenti. Questo è il caso del diritto all’identità personale, il quale non è espressamente tutelato dalla Costituzione

⁴ Cass. Civ., n. 3769/1985, cit., 2211.

⁵ Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, punto 5.1 del Considerato in diritto.

⁶ Corte cost., 11 maggio 2001, n. 120; Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494.

italiana e viene giustificato dalla stretta correlazione tra il diritto all'identità personale e "la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione all'organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli art. 2 e 3 cost."⁷. Questa correlazione viene individuata direttamente dalla Cassazione nel 1996, nella quale si afferma che è possibile "individuare con maggiore risolutezza il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, perciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del "pieno sviluppo della persona umana"⁸.

Infatti, l'art. 2 della Costituzione italiana stabilisce che "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*". Possiamo dire, dunque, che questo articolo tutela in via generale i diritti che verranno poi specificati nel dettaglio a partire dall'art. 13, e inoltre, questa sua generalità permette di estendere l'elenco non solo ai diritti tradizionali, ma anche a quelli sviluppatasi con il progresso tecnologico e sociale.

2.3 I diritti correlati

Come precedentemente anticipato, "i diritti inviolabili sono espressi nella Costituzione italiana all'art. 2 e non possono essere oggetto di revisione costituzionale proprio per il loro contenuto essenziale"⁹; tra questi, i più importanti in relazione con il diritto all'identità personale sono il diritto al nome, il diritto all'immagine e il diritto alla riservatezza.

⁷ G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali* (259-314), in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, 261.

⁸ Cass. Civ., Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978, in *Diritto informazione e informatica*, 1997, 116.

⁹ F. DAL NERO, *Riflessioni*, in *Italplanet.it*, 22 febbraio 2021.

Il diritto al nome e il diritto all'immagine sono strettamente collegati con il diritto all'identità personale in quanto entrambi sono elementi essenziali per l'individuazione della persona.

Il diritto all'immagine (art. 10 c.c.) comprende anche il diritto al decoro e alla reputazione, che sono altresì importanti; la reputazione, infatti, è la proiezione dell'individuo nel contesto sociale in cui vive e in quanto tale meritevole di tutela. Questi diritti sono “da sempre oggetto di esame giurisprudenziale sul fronte dell'esercizio del diritto di cronaca”¹⁰, il quale è stato spesso ritenuto prevalente dalla Suprema Corte, “purché esercitato nei limiti dell'interesse pubblico alla notizia e di un'esposizione corretta, priva di invettive o ricostruzioni falsate e inveritiere”¹¹.

Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza si intende la segretezza degli aspetti che fanno parte della sfera intima di una persona e che possono essere divulgati solo previo consenso della stessa. Questo diritto viene desunto sempre dall'art. 2 della Costituzione, tuttavia è presente anche nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹², secondo la quale “*ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza*”.

Tutti questi diritti, compreso il diritto all'identità personale, costituiscono un limite al diritto di manifestazione del pensiero, il quale garantisce il “*diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*”¹³, includendo così anche tutte le nuove tecnologie sviluppatasi. In questo modo la libera manifestazione del pensiero non può varcare la soglia dei principi sopracitati, i quali sono costituzionalmente tutelati e di fondamentale importanza, in quanto rappresentano il fondamento etico e legale su cui dovrebbe basarsi ogni società civile e democratica.

¹⁰ A. MATRICARDI, *Diritti della personalità*, in *Altalex*, 8 marzo 2018.

¹¹ A. MARICARDI, *Diritti della personalità*, cit.

¹² Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

¹³ Art. 21 Cost.

3. IL COGNOME DEI FIGLI

3.1 Il cognome come parte dell'identità personale e riconoscimento sociale

“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22¹⁴ della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”¹⁵. È così che la Corte costituzionale assegna al nome, composto da prenome e cognome, il compito di identificare un soggetto all'interno di una comunità e, in questo modo, l'individuo acquista la sua identità personale, la quale diventa sempre più importante e con l'evoluzione della società è stata necessaria anche un'evoluzione dal punto di vista legislativo per tutelare i nuovi bisogni emersi.

La società italiana conserva le radici nel diritto di famiglia romanistico, nel quale il *pater familias* è il principale soggetto di diritti, e per questo la società italiana viene definita patriarcale. Sin dal 1865, infatti, si evidenzia questo retaggio culturale con l'art. 131¹⁶ del Codice civile del Regno d'Italia, il quale sancisce la regola del patronimico, rimasta salda per lungo tempo nel nostro ordinamento, anche se in forma diverse. L'art. 262 c.c.¹⁷, infatti, è il perfetto esempio di come fino a qualche anno fa la nostra legislazione continuava a rimanere ancorata ad un contesto storico patriarcale, “prevalendo il cognome paterno come espressione della *patria potestas*, ove l'automatica trasmissione della sola discendenza paterna sul figlio e l'automatica inclusione della moglie nella famiglia del marito, conducevano alla conseguenza di un'attribuzione

¹⁴ Art. 22 Cost: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

¹⁵ Corte cost., 3 febbraio 1994, n.13, punto 5.2 del Considerato in diritto.

¹⁶ Art. 131 Codice civile del Regno d'Italia: “Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza”.

¹⁷ Codice civile, art. 262: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.

sociale alla stirpe paterna, con la preclusione assoluta del ramo materno”¹⁸. Successivamente, i mutamenti sociali e culturali della società hanno portato ad un nuovo concetto di famiglia, al quale anche il legislatore decise di adeguarsi; così con la riforma del diritto di famiglia nel 1975¹⁹ il legislatore sancisce “l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la comunione dei beni”²⁰, modificando l’art. 144 c.c. e introducendo l’art. 143 *bis*, “col quale si è prevista l’aggiunta e non più la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie”²¹, aggiustando così le norme del Codice civile risalenti al 1942, non riuscendo però ad eliminare l’automatismo del cognome paterno da assegnare ai figli, neppure con le successive riforme sulla filiazione²², nonostante sia oramai diventato incompatibile con i valori costituzionali. Difatti, come rileva la stessa Corte costituzionale nel 2016: “Neppure il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l’unicità dello status di figlio, ha scalfito la norma oggi censurata”²³.

¹⁸ C. INGENITO, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell’unità familiare e diritto all’identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, in *Osservatorio AIC*, Milano, 2006, 362.

¹⁹ M. DOTTI, *L. 151/1975: la riforma del diritto di famiglia*, in *Jei-Jus*, 2007: “La legge n°151 del 19 maggio 1975, discende da un progetto di revisione della disciplina codicistica tendente all’adeguamento ai principi costituzionali di eguaglianza tra coniugi e di ampia tutela della filiazione naturale. Essa ha investito l’intero campo del diritto di famiglia. [...] Ne risulta una riforma che si adegua ai principi costituzionali, all’evoluzione della società ed a quel modo di intendere la famiglia come società naturale fondata, oltre che sull’eguaglianza, anche sull’autonomia, sul rispetto degli individui e sulla loro comune solidarietà”.

²⁰A. ANSELMO, *La riforma del cognome come riconoscimento della madre*, in F. DRAGOTTO, S. MELCHIORRE, R. DE CONCILIIIS (a cura di), *La riforma del cognome in Italia: tra diritto all’identità e promozione della parità di genere*, Roma, 2022, p. 38.

²¹ L. BARTOLUCCI, *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la corte*, in *Consulta Online*, fasc. 3/2022, 945.

²² D.Lgs. n. 154/2013: con questo decreto si elimina la distinzione tra figli naturali, legittimi e adottivi, facendo riferimento così solo ai figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio.

²³ Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, punto 3.3 del Considerato in diritto.

Perciò, il processo di eliminazione del patronimico in materia di assegnazione del cognome ai figli è un'evoluzione che si sviluppa gradualmente nel tempo e che vede l'apice molto recentemente con la sentenza 31 maggio 2022, n. 131. Prima di esaminare la sentenza sopraccitata, è necessario prendere in considerazione il contesto storico e il processo che ha condotto a quest'ultima decisione presa dalla Corte.

3.2 Aspetti storici del cognome a livello nazionale

Questo processo inizia nel 1988 con due sentenze importanti da ricordare per comprendere l'evoluzione della società e di conseguenza anche della giurisprudenza stessa nel regolarla.

Le ordinanze di riferimento sono la n. 586/1988 e la n. 176/1988, dove la prima evidenzia la non contrarietà alla Costituzione del meccanismo di attribuzione automatica del cognome del padre in quanto “il limite derivante da tale ordinamento all'eguaglianza dei coniugi non contrasta con l'art. 29 Cost., in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio”²⁴. La seconda invece, si rimette al legislatore ammettendo che sarebbe “possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilia i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro”²⁵.

²⁴ Corte cost., 19 maggio 1988, n. 586: La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., sollevata dal Tribunale di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

²⁵ Corte cost., 11 febbraio 1988, n. 176: La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Successivamente, nel 2006 con la sentenza n. 61, “il Giudice delle leggi ha avuto l’occasione di occuparsi un’altra volta della questione relativa alla compatibilità, rispetto al parametro costituzionale, delle norme codicistiche che impongono l’acquisizione del cognome paterno per i figli legittimi, anche nel caso in cui si manifesti una diversa volontà dei coniugi”²⁶, ma anche in questo momento, a causa delle molteplici opzioni che residuano dall’eliminazione dell’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno, la Corte si limita ad una sentenza di incostituzionalità solamente accertata, rimettendosi nuovamente al legislatore per non eccedere ai poteri conferitisi. Nonostante non ci sia una grande rivoluzione legislativa, con questa sentenza si arriva ad un nuovo piccolo punto di svolta nell’orientamento interpretativo della Corte costituzionale, ammettendo che “non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”²⁷.

Nonostante l’ultima pronuncia che vede una nuova interpretazione della società e della legge stessa, l’anno successivo con l’ordinanza n. 145/2007 la Corte decide comunque di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale; in questo modo effettua soltanto una verifica della presenza del vizio nella disposizione, in quanto la materia in oggetto è di competenza del legislatore e un intervento diretto della Corte sarebbe risultato come una soluzione manipolativa. Perciò, in questo caso, “la Corte utilizza la formula dell’inammissibilità come uno strumento per esercitare un potere di indirizzo nei confronti del legislatore”²⁸.

²⁶ I. NICOTRA, *L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgono il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in *Consulta online*, 2006.

²⁷ Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, punto 2.2 del Considerato in diritto.

²⁸ L. BARTOLUCCI, *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la corte*, cit., 947.

Questa decisione della Corte ha portato, però, ad una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia²⁹ nella sentenza Cusan e Fazzo³⁰, stabilendo che la preclusione dell'assegnazione al figlio del solo cognome materno è una discriminazione sulla base del sesso e costituisce quindi una violazione della Convenzione, in particolare l'art. 14³¹ che vieta ogni forma di discriminazione e l'art. 8³² che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; inoltre, con questa sentenza si invita lo Stato italiano ad allinearsi con la Convenzione Europea nel rispetto dell'art. 46³³ della stessa.

Difatti, gli altri ordinamenti internazionali aderenti alla Cedu si erano già allineati da tempo alle direttive europee, e l'Italia, quindi, era in largo ritardo³⁴.

²⁹ F. FONTE, *Una rivoluzione in materia di attribuzione del cognome*, in *Iusinitinere*, 2022.

³⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, data 7 gennaio 2014, Ricorso n. 77/07. I coniugi Cusan e Fazzo fecero domanda all'ufficiale dello stato civile affinché la figlia minore fosse iscritta nei registri dello stato civile con il cognome della madre (Cusan) con il consenso di entrambi i genitori. La domanda fu respinta e così i coniugi fecero ricorso al Tribunale di Milano, il quale rigettò la loro domanda di rettifica sostenendo che "anche se nessuna disposizione di legge imponeva di iscrivere un figlio nato da una coppia sposata con il cognome del padre, tale regola corrispondeva a un principio ben radicato nella coscienza sociale e nella storia italiana" (Tribunale di Milano, sentenza 8 giugno 2001). In seguito ad ulteriori ricorsi, nel 2006 i coniugi si rivolsero alla Corte di Strasburgo per una violazione della Cedu in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Così con la sentenza 7 giugno 2014 (Cusan e Fazzo c. Italia) la Corte di Strasburgo condanna l'Italia, ritenendo "la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione che viola il principio di uguaglianza di genere" (DDL S. 1025, 18 dicembre 2022, in Senato della repubblica).

³¹ Cedu, art. 14: "*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*".

³² Cedu, art. 8, comma 1: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza*".

³³ Cedu, art. 46: "*Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti*".

³⁴ "In tema di trasmissione del cognome ai figli, gli ordinamenti giuridici di civil law possono essere raggruppati intorno a due diversi modelli. Un primo modello incentrato sulla trasmissione ai discendenti di un unico cognome, detto in alcuni casi familiare, cui sono da ricondurre, con le differenze del caso, la Francia, la Germania, Paesi Bassi e altri paesi di area francese e tedesca; un secondo modello, incentrato sull'automatica attribuzione del doppio cognome, di cui particolarmente rappresentativa è la Spagna, ma che comprende anche il Portogallo". Il Código civil spagnolo ha introdotto l'art. 109 con il quale prevede l'assegnazione del doppio cognome

Un'ulteriore fase di questo processo si ebbe nel 2016, anno in cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità parziale della norma “nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno”³⁵, permettendo così la possibile aggiunta del cognome materno a quello paterno, senza però la possibilità di attribuire al figlio il solo cognome materno. Oltre a questa continua permanenza del retaggio patriarcale nella nostra società che si riflette ancora una volta nell'esito delle sentenze della Corte costituzionale, quest'ultima di seguito conferma che “in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno”, sancendo così nuovamente l'automatismo nell'assegnazione del solo cognome paterno, ma aggiungendo di seguito che questa regola vale “in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità”³⁶. Con questa affermazione la Corte si rimette

dei genitori con l'ordine da questi concordati, e in caso di disaccordo o in mancanza di una scelta si applica l'ordine previsto dalla legge (prima il cognome paterno e successivamente quello materno). Anche in Portogallo vige il modello del doppio cognome, con la variante che il figlio può prendere i cognomi dei genitori, o anche solo di uno di loro, fino ad arrivare a quattro cognomi. In Danimarca, Norvegia e Svezia invece, i genitori se hanno scelto di portare un cognome comune, sarà quest'ultimo che verrà assegnato al figlio; in caso contrario invece, i genitori possono scegliere di comune accordo quale dei due cognomi attribuire, e in mancanza di accordo il figlio acquisterà il cognome materno. Nel Regno Unito, i genitori che hanno la *parental responsibility*, scelgono il cognome da assegnare al figlio in sede di dichiarazione della nascita e a prescindere dal loro stato coniugale; il cognome può essere quello di uno dei due genitori o di entrambi. Il *code civil* francese (artt. 311-21) permette ai coniugi la scelta del cognome da attribuire al figlio il cognome della madre, del padre o addirittura entrambi nell'ordine preferito. In caso di mancata scelta si attribuisce il cognome del genitore che riconosce il figlio per primo. Infine, nel *BGB* tedesco (1616-1618 e 1355) prevede l'assegnazione ai figli del cognome coniugale (Ehename), scelto dai genitori al momento delle nozze tra quelli delle famiglie di origine. In difetto di accordo entro un mese, il tribunale della famiglia (Familiengericht) assegna un termine ad uno dei genitori per la scelta e il figlio assume il cognome di quest'ultimo. In argomento, si veda R. PELEGGI, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento*, in A. FABBRICOTTI, (a cura di), *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, 115-146.

³⁵ Corte cost., n. 286/2016, punto 5 del Considerato in diritto.

³⁶ Corte cost., n. 286/2016, punto 6 del Considerato in diritto.

ancora una volta al legislatore, in quanto il suo compito si esaurisce nell'analizzare i "casi puntuali per accertare diritti in concreto negati, e non sistemi generali di regole, la cui determinazione dovrebbe essere di esclusiva spettanza del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica"³⁷; il quale, però, fin dall'inizio di questo processo non è mai intervenuto a sostegno delle sentenze della Corte nella revisione di quegli articoli del Codice civile che contrastano i principi Costituzionali di uguaglianza dei genitori e di identità del minore.

Nel 2021³⁸ la Corte si ritrova un'altra volta ad affrontare il tema della trasmissione del cognome ai figli, con riguardo alla legittimità della norma³⁹ secondo cui il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del padre se il riconoscimento viene effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori. Questo tema, come precedentemente visto, è stato affrontato più volte nel tempo dalla Consulta, che, "ha riconosciuto come la prevalenza del cognome paterno comporti una violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi"⁴⁰, non giustificata nella finalità di garanzia dell'unità familiare⁴¹.

In quest'occasione, è stato proprio il Tribunale di Bolzano a sollevare la questione con ordinanza 78/2020, in quanto era stato "chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di una bambina, cui i genitori, non uniti in matrimonio, hanno concordemente voluto attribuire il solo cognome materno"⁴², scelta loro preclusa appunto dall'art. 262 c.c.

³⁷ L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore...alla discrezionalità dei genitori*, in *Consulta Online*, fasc. 2/2021, 548.

³⁸ Corte cost., 11 febbraio 2021, n. 18.

³⁹ Cod. civ., art. 262, comma 1.

⁴⁰ G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "auto rimessione" della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, fasc. 11/2021, 162.

⁴¹ Cfr. la sentenza 21 dicembre 2016, n. 286.

⁴² Corte cost., n. 18/2021, capoverso n. 4.

Nonostante con la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 286, la Corte ha riconosciuto la possibilità di aggiungere *anche* il cognome materno a quello del padre, tuttavia, nel caso in analisi, la volontà dei genitori è differente perché richiedono di attribuire il *solo* cognome materno. La Corte nell'analisi dei diversi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 262 c.c., "rileva un rapporto di presupposizione e continenza tra la questione dedotta dal giudice a quo e quella che deriva dai dubbi di legittimità costituzionale"⁴³, pertanto "la risoluzione della questione avente ad oggetto l'art. 262 c.c. nella parte in cui impone l'acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudizievole e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo" e correlativamente "l'esame di queste specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti ai diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia"⁴⁴.

Con l'ordinanza in esame quindi, la Corte, "preso atto della necessità di risolvere preventivamente e pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 c.c."⁴⁵ sospende il giudizio sollevato dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza n. 78 e solleva questione di legittimità costituzionale innanzi a sé stessa con l'ordinanza di autorimessione n. 18/2021, con l'intento di porre fine a questa "long story a puntate"⁴⁶.

Successivamente, la Corte di Appello di Potenza adotta un'altra ordinanza di rimessione, la n. 222/2021⁴⁷, sollevando una questione analoga a quella della

⁴³ C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale*, cit., 58.

⁴⁴ Corte cost., n. 18/2021, capoverso n. 33.

⁴⁵ C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale*, cit., 59.

⁴⁶ E. MALFATTI, *Ri-costruire la "regola" del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos*, fasc. 1/2021, 2.

⁴⁷ Corte cost., 22 luglio 2021, n. 222: ricorso fatto da due coniugi che volevano assegnare il solo cognome materno al figlio ma non era previsto dall'ordinamento e questo avrebbe significato

ordinanza 78/2020, con la differenza che in questo caso ci si trova in una situazione di coniugio, nella quale non è prevista la trasmissione ai figli alla nascita il solo cognome materno.

Queste ordinanze, quindi, sollevano delle questioni che sono state dichiarate fondate e porteranno per la prima volta ad un vero e proprio punto di svolta.

3.3 *L'ultima sentenza della Corte n. 131/2022 e il doppio cognome*

La vera rivoluzione in tema di assegnazione del cognome ai figli in Italia arriva, infatti, l'anno scorso con la sentenza n. 131/2022, una decisione della Corte costituzionale che interviene in modo particolarmente incisivo “introducendo una nuova *regula iuris*” che enfatizza “il vano decorso del tempo e l'inadempimento dei moniti costituzionali”⁴⁸. Difatti, con questa sentenza si sradica la regola del patronimico ancora presente nel nostro ordinamento a causa di una prolungata inerzia da parte del legislatore, nonostante le continue rimesse da parte della Corte; perciò, quest'ultima è stata costretta ad intervenire con una sentenza manipolativa di tipo sostitutivo dichiarando finalmente l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, secondo periodo, cod. civ. – per contrasto agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – “nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto”, sancendo espressamente che “il cognome del figlio deve

dare un cognome diverso al terzo figlio, portando uno squilibrio nello sviluppo della sua personalità, in quanto le prime due figlie portavano il solo cognome materno visto che gli era stato assegnato prima che i genitori si sposassero.

⁴⁸ C. MASCIOTTA, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 2/2022, 252.

comporsi con i cognomi dei genitori”⁴⁹ considerando così la nuova concezione della famiglia⁵⁰ all’interno della società e l’importanza del cognome nel garantire l’identità dell’individuo.

Questa sentenza è stata definita *storica* in quanto mette un punto su una questione aperta oramai da più di quarant’anni⁵¹, con un orientamento improntato alla parità e all’uguaglianza dei coniugi, affermata anche dalla Corte: «è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo»⁵², in quanto l’unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità»⁵³.

Non fu solo questo orientamento a guidare la Corte a questa conclusione, ma anche il riconoscimento da parte di quest’ultima di “una nuova posizione giuridica soggettiva, ossia il diritto del figlio ad essere identificato sin dalla nascita con il cognome di entrambi i genitori come corollario del diritto all’identità personale”⁵⁴. Se fino a questo momento la Consulta non si era mai

⁴⁹ Corte cost., sentenza 31 maggio 2022, n. 131, 11.2 del considerato in diritto.

⁵⁰ In seguito anche alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e a quella della filiazione del 2013.

⁵¹ La prima proposta di legge per la modifica del meccanismo di attribuzione del cognome (opzionando alternativamente quello della madre o del padre) risale al 1979 (proposta di legge Noya), cui fece seguito, dieci anni dopo, la prima proposta del doppio cognome (proposta di legge Cima), entrambe però rimaste inerti. Un più recente tentativo di disciplinare la materia è stato realizzato nel 2014, con la proposta di legge Marzano, che prevedeva la scelta di registrare entrambi i cognomi dei genitori o soltanto uno degli stessi, è rimasto fermo alla Camera dei deputati. Anche in giurisprudenza si rintracciano diverse pronunce, tra le quali occorre menzionare le più recenti, data la loro influenza diretta sulla recentissima sentenza: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 2014, nel caso Cusan e Fazzo vs Italia, in cui si rileva come il riconoscimento del cognome materno costituisca un aspetto rilevante per l’identità della persona e pertanto rientri nella tutela dei diritti fondamentali (artt. 8 e 14 CEDU); e la sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della norma - desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. e degli artt. 33 e 34 del P.R. n. 396 del 2000 - nella misura in cui non consente ai coniugi, pur in comune accordo, di assegnare anche il cognome della madre; si veda, al riguardo, M. BORELLO, *Non arrendersi all’ovvio. Considerazioni sugli stereotipi di genere in margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 sull’attribuzione del cognome*, in www.statoechiese.it, fasc. 15/2022, 37.

⁵² Corte cost., n. 18/2021, capoverso n. 37.

⁵³ Corte cost., 13 luglio 1970, n. 133, punto 4 del Considerato in diritto.

⁵⁴ C. MASCIOTTA, *L’eguaglianza dei genitori nell’attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, cit., 260.

esposta con un giudizio di illegittimità, ma si era sempre soffermata nell'accertare il vizio rimettendolo al legislatore nel rispetto dei suoi compiti, a causa del lungo silenzio legislativo e di una nuova coscienza sociale è stata costretta a prendere una decisione maggiormente incisiva che apre le porte ad una nuova disciplina che spazza via il patronimico. Perciò, con questa sentenza, la Corte fa un "doppio intervento: additivo, derogando la regola generale sull'automatica attribuzione del cognome paterno e sostitutivo della norma nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo, impone il cognome paterno e non entrambi i cognomi"⁵⁵. È proprio con questa sentenza che nasce una nuova era che viene definita del "doppio cognome", per ricordare che deriva da una doppia appartenenza, quella di entrambi i genitori.

4. IL NUOVO RAPPORTO TRA LEGISLATORE E CORTE

4.1 Gli inviti della Corte al legislatore con la sentenza n.131/2022

Come visto precedentemente, quest'ultima sentenza segna una linea netta nella storia della giurisprudenza italiana in tema di assegnazione dei cognomi ai figli, eliminando definitivamente dall'ordinamento l'automatismo dell'attribuzione del solo patronimico e garantendo così al figlio di ereditare entrambi i cognomi; in questo modo, oltre a garantire l'uguaglianza tra i genitori (sancita dall'art. 3 e 29 Cost.), si tutela anche l'identità del minore che, in questo modo, è rappresentata dal ramo familiare di entrambi i genitori.

Questa sentenza, però, non può essere considerata il punto d'arrivo nella regolazione di questa materia in quanto apre delle nuove questioni portate all'attenzione del legislatore. Infatti, nella stessa sentenza, la Consulta formula un duplice invito al legislatore: "in primo luogo, si rende necessario un intervento finalizzato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori

⁵⁵ C. INGENITO, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, cit., 365.

comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”⁵⁶, e “in secondo luogo, spetta al legislatore valutare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia)”⁵⁷.

In questo modo, la Corte spinge il Parlamento a legiferare su una materia che fino a questo momento aveva trascurato, nonostante i continui richiami da parte di quest’ultima, e così nel 2022 ricomincia l’*iter* delle proposte di legge presentate alla Camera e al Senato. A questo proposito, questa sentenza ha creato delle perplessità, in quanto “avrebbe travalicato i limiti delle proprie competenze a danno delle prerogative del Parlamento”⁵⁸.

E infatti, “il Senatore Pillon auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato”⁵⁹ per ridefinire il ruolo della Corte e l’effetto delle sue sentenze. Con quest’ultima sentenza si evidenzia infatti come la Corte, da un lato colma l’inerzia del legislatore, e dall’altro combatte la “tendenziale incostituzionalità degli automatismi legislativi, soprattutto in tema di diritti fondamentali (veri o presunti che siano), non solo nella materia penale ma anche in quella civile”; infatti, “anche nel campo del diritto civile alcuni automatismi

⁵⁶ Corte cost., n. 131/2022, punto 15.1 del Considerato in diritto.

⁵⁷ Corte cost., n. 131/2022, punto 15.2 del Considerato in diritto.

⁵⁸ L. BARTOLUCCI, *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la corte*, cit., p. 950.

⁵⁹ Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, 2^a Commissione permanente, Resoconto Sommario del 5 luglio 2022, in L. BARTOLUCCI, *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la corte*, cit., 950.

possono essere incostituzionali, se precludono ai privati una discrezionalità nelle scelte attinenti ai loro fondamentali diritti di libertà”⁶⁰.

Perciò la controversia rimane sempre la seguente: fino a che punto la Corte può spingersi per tutelare i valori supremi del nostro ordinamento, senza però prevaricare i limiti delle competenze assegnate al Parlamento? Questo tema è tanto importante quanto emblematico e nel successivo paragrafo si cercherà di sciogliere alcuni nodi.

4.2 Dialogo tra Corte costituzionale e legislatore

Secondo il principio della separazione dei poteri, il potere va suddiviso tra i vari organi di uno Stato, in modo da evitare concentrazioni pericolose di potere e assegnare una funzione precisa a ciascuno di essi. Per questo, la Corte, “in quanto legislatore puramente negativo (...) ha il potere di eliminare dall’ordinamento le leggi in contrasto con la Costituzione, lasciando al legislatore positivo (il Parlamento) altri compiti quali quello di dare attuazione ai principi costituzionali, quello di confermare ad essi la legislazione preesistente, nonché quello di intervenire o meno a seguito delle dichiarazioni di incostituzionalità (...). Ciononostante (...), la Corte ha, per varie ragioni, progressivamente abbandonato la rigida alternativa dicotomica tra pronunce di rigetto e di accoglimento, e ha elaborato tecniche decisorie sempre più elaborate e complesse” ⁶¹ cercando comunque di mantenere un equilibrio nel rapporto con il legislatore. “L’evoluzione giurisprudenziale maturata in tema di patronimico è esemplificativa della riflessione che la Corte costituzionale ha dovuto costantemente svolgere sul proprio ruolo nel rapporto con la discrezionalità del legislatore, soprattutto in assenza di strumenti efficaci di raccordo con il

⁶⁰ L. SANTORO, *L’attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore...alla discrezionalità dei genitori*, cit., 560.

⁶¹ D. DIACO, *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina*, in *Corte costituzionale (Quaderno processuale del servizio studi)*, 2016, 10.

Parlamento”⁶². Difatti, fino a quest’ultima sentenza, la Corte non si era mai pronunciata con una sentenza così incisiva, cercando di rispettare i suoi compiti definiti fin dal 1953 con l’art. 28⁶³ della legge n. 87 e auspicando in un successivo intervento da parte del legislatore.

Questa dinamica è molto complessa perché spesso la Corte si ritrova in un limbo ambiguo in cui deve scegliere se rispettare i limiti sanciti dall’art. 28 o se superare il cosiddetto *self-restraint* per riuscire a garantire ai cittadini i loro diritti tutelati dalla Costituzione. Questa situazione spesso è causata dal silenzio del legislatore, il quale il più delle volte finisce “con il tradursi in colpevoli omissioni, a causa delle quali permanevano (e tuttora permangono) nell’ordinamento norme in contrasto con i principi costituzionali e carenze di tutela per i diritti dei cittadini ai quali la legge fondamentale riconosce protezione giuridica”⁶⁴.

La visione del silenzio del legislatore come colpevole omissione, però, non è sempre agevole in quanto nel concreto è difficile distinguerlo da un silenzio legittimo “mantenuto nell’assenza di alcun obbligo di dare copertura normativa a un principio costituzionale”⁶⁵, e per questo l’individuazione dei limiti di discrezionalità del legislatore è un processo che a sua volta si può definire discrezionale ed è proprio in questi casi che la Corte⁶⁶ si trova a decidere se

⁶² M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 2/2022, 280.

⁶³ Costituzione della Corte, art. 28: “Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”.

⁶⁴ A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull’aiuto al suicidio e il «perdurare dell’inerzia legislativa»*, in *dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2020, 726.

⁶⁵ A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull’aiuto al suicidio e il «perdurare dell’inerzia legislativa»*, cit., 726.

⁶⁶ L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in *federalismi.it*, fasc. 12/2021, p. 244: “Da qui la puntualizzazione per cui la Corte può emettere una decisione di tipo additivo solo quando ricorrono le rime obbligate, vale a dire quando l’addizione da compiere consiste semplicemente nell’esplicitare quell’unica soluzione normativa in grado di rendere la disposizione compatibile con la Costituzione (in sostanza la Corte deve limitarsi ad esplicitare ciò che è già implicitamente presente nel sistema normativo)⁵⁸. Ciò significa che, nel momento in cui le possibili addizioni normative sono più di una e, quindi, si rende necessario effettuare una scelta politica, la Corte è costretta a fare un

rispettare a pieno i suoi limiti o se superarli per proteggere la dignità umana, la quale è in una posizione di superiorità rispetto al principio della separazione dei poteri presente nel nostro ordinamento.

Questo principio è un “elemento identificativo della Costituzione e qualificante dello Stato costituzionale”⁶⁷ (definizione ricavata dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789), il quale però non può essere inteso come un valore assoluto perché questo implicherebbe che non potrebbe essere ammessa nessuna deroga, anche a discapito dei diritti fondamentali che, in questo modo, non sarebbero pienamente tutelati. Questo principio, infatti, dovrebbe essere inteso non come “una rigida attribuzione di funzioni pubbliche a distinti complessi organici (secondo la prospettiva tradizionale), bensì, in base a un’aggiornata concezione dinamica, un’articolazione delle competenze che eviti, nello svolgimento dei vari cicli funzionali, pericolose concentrazioni di potere”⁶⁸, ricordando che lo scopo finale è sempre quello di proteggere i diritti fondamentali.

Per questo, la Corte tende a forzare le regole, superando spesso il proprio spazio di azione (che dovrebbe essere limitato) per riuscire a “coprire le zone d'ombra del giudizio di costituzionalità”⁶⁹, che risulterebbero altrimenti immuni

passo indietro per lasciare spazio all’intervento del legislatore. (...) In caso di richiesta di intervento additivo la mancanza di rime obbligate costringe la Corte a dichiarare la questione inammissibile per discrezionalità legislativa. In queste pronunce di inammissibilità la Corte in genere riconosce (in maniera più o meno esplicita) la sussistenza dell’incostituzionalità, ma poi conclude affermando di essere impossibilitata a dichiararla, in quanto l’accoglimento della questione si tradurrebbe in un’invasione di campo nei confronti del legislatore. Quest’ultimo viene sollecitato ad intervenire per eliminare il problema di incostituzionalità che la Corte ha rilevato senza poterlo risolvere. (...) Questa situazione connota il percorso evolutivo che si intende analizzare in questa sede: all’origine c’è il problema dell’inerzia del legislatore, da sempre poco propenso a rispondere alle sollecitazioni del Giudice costituzionale, da cui consegue la difficoltà in cui si vengono a trovare i giudici (e le parti), costretti ad utilizzare disposizioni incostituzionali che sono di fatto sottratte al sindacato della Corte”.

⁶⁷ A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, in *dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2020, 204.

⁶⁸ A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull’aiuto al suicidio e il «perdurare dell’inerzia legislativa»*, cit., 732.

⁶⁹ F. MARONE, *Sindacato della Corte costituzionale in materia elettorale e coerenza processuale: la strada non coltivata dell’autorimessione*, in *Osservatorio A.I.C.*, fasc. 1/2018, 11.

dal sindacato di legittimità costituzionale. Come chiarito dalla sentenza del 22 novembre 2019 n. 242, infatti, “in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018⁷⁰”⁷¹. Perciò, con la sentenza n. 242/2019, si precisa che “decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità”⁷², dando così un significato al silenzio del legislatore.

Ora, la domanda da porsi è fino a che punto la Consulta possa spingersi nel normare situazioni che non sono entro i limiti della sua competenza in virtù dei diritti fondamentali dell’uomo, che sono alla base di uno stato democratico e sono superiori anche al principio di tipizzazione dei ruoli istituzionali⁷³, e ancora, fino a che punto il legislatore può mantenere il silenzio, obbligando così la Consulta a prendere posizione e ad esporsi al giudizio pubblico e venendo meno, però, al suo ruolo di emanare e modificare le leggi in rispetto ai diritti fondamentali dettati dalla Costituzione.

Perciò, “i giudici costituzionali, nel tentativo di rispondere alla domanda di giustizia e di effettività dei diritti e delle garanzie” devono “ricercare un punto di equilibrio con il limite di creatività (del processo interpretativo) da non varcare al fine di non invadere le prerogative del legislatore”⁷⁴.

⁷⁰ Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207, punto 11 del Considerato in diritto: “questa Corte ha, sino ad oggi, dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità costituzionale”.

⁷¹ Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, punto 4 del Considerato in diritto.

⁷² Corte cost., n. 242/2019, punto 4 del Considerato in diritto.

⁷³ A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, cit., 219.

⁷⁴ L. CASSETTI, *Corte costituzionale e silenzi del legislatore: le criticità di alcuni modelli decisori nel controllo di costituzionalità sulle lacune legislative e il ruolo dei giudici*, in *Giappichelli*, 2019, 3.

4.3 *Questioni aperte e possibili soluzioni*

Anche se la Corte ha segnato in modo indelebile questa storia pluridecennale con la sentenza 131/2022, non si può dire che abbia risolto ogni dubbio riguardo alla materia dell'assegnazione dei cognomi ai figli in quanto sono rimaste alcune questioni aperte e spetterà proprio al legislatore regolarle. La Corte, infatti, con quest'ultima sentenza sancisce l'illegittimità della regola che prevede il patronimico e stabilisce che il figlio prende entrambi i cognomi dei genitori o uno dei due soltanto in base all'accordo preso da quest'ultimi, ma in caso di un eventuale disaccordo? E ancora, le prime generazioni prenderanno entrambi i cognomi dei genitori come previsto (salvo diverso accordo), ma le seconde generazioni? La cosa certa è che le seconde generazioni non possono prendere tutti e quattro cognomi perché questo sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome stesso (come riportato nella stessa sentenza), e quindi, quali cognomi prenderà il figlio? E in caso di disaccordo tra i genitori come si procederà?

Questi sono tutti interrogativi che vengono lasciati aperti dalla Corte e rimessi alla discrezionalità del legislatore. Quest'ultimo infatti, per evitare l'effetto moltiplicatore dei cognomi nelle successive generazioni, può scegliere di regolare la materia con la legge (ad esempio si prende sempre il primo cognome), oppure può rimettere la scelta ai genitori; in ogni caso, però, "si tratta di opzioni entrambi insoddisfacenti poiché la prima privilegia un automatismo sacrificando eventuali peculiarità meritevoli di deroga, e la seconda lascia alla mera, e insindacabile, potestà del genitore, quale dei due cognomi trasmettere"⁷⁵.

Per quanto riguarda la ricercata omogeneità familiare, privilegiare il cognome del primo genito come riferimento per i successivi fratelli e sorelle, "impedisce di dare rilievo a circostanze, assetti e dinamiche relazionali sopravvenute. D'altro canto, lasciare libertà ai genitori di determinare per ogni figlio (il cognome, materno o paterno, o) l'ordine dei cognomi significherebbe frantumare una

⁷⁵ F. SPACCASASSI, *Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Questione giustizia*, 28 settembre 2022.

identità familiare che tendenzialmente dovrebbe essere unica per tutti i fratelli e le sorelle”⁷⁶.

Un altro punto emblematico riguarda l’assegnazione al figlio di un solo cognome, consentita dalla Corte in caso di accordo di entrambi i genitori. Infatti, quest’ultima afferma che l’attribuzione, previo accordo, di un solo dei due cognomi “incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto”, specificando che si tratta di uno “strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual è l’accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio”⁷⁷. La Corte, a seguito, individua anche una casistica a supporto della decisione che consente l’attribuzione di un solo cognome, in quanto “potrebbe trattarsi del cognome del padre, come di quello della madre, che potrebbe aver riconosciuto i precedenti figli prima del padre. Né può trascurarsi l’eventualità che i genitori – nell’interesse del figlio – condividano la scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia già altri figli, dando così prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle”⁷⁸.

Nonostante questa premessa fatta dalla stessa Corte, però, rimane il fatto che il doppio cognome rappresenta senza ombra di dubbio entrambi i rami genitoriali, mentre, nonostante nell’attribuzione al figlio di un cognome unilaterale è previsto l’accordo tra i genitori, non si può escludere a priori che possa nascondersi dietro la prevaricazione del genitore predominante nella coppia.

Inoltre, in un eventuale disaccordo tra i genitori per quanto riguarda l’ordine dei cognomi da assegnare al figlio, la Corte segnala al legislatore lo strumento già previsto dal nostro ordinamento giuridico “per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all’intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall’art. 316, commi

⁷⁶ F. SPACCASASSI, *Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, cit.

⁷⁷ Corte cost., n.131/2022, punto 12 del Considerato in diritto.

⁷⁸ Corte cost., n. 131/2022, punto 12 del Considerato in diritto.

secondo e terzo, cod. civ., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.”⁷⁹. In sostanza, in caso di disaccordo “ci si dovrà rivolgere al giudice che nel caso della famiglia unita si limita a *suggerire* mentre nel caso della famiglia disgregata *decide*”⁸⁰, ma in questo modo il giudice si trovava ad intervenire con due modalità diverse per risolvere lo stesso problema. Questa disomogeneità nella risoluzione del contrasto tra i genitori è già stata superata dalla legge n. 206, 26 novembre 2021, con la quale si stabilisce che “sarà il giudice a dirimere la questione cercando una soluzione concordata e ove questa non sia possibile adotterà la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio. Inoltre, se il giudice non riesce a trovare una soluzione concordata sarà bene che valuti l’opportunità di nominare un curatore speciale”⁸¹, nel caso in cui ritenga che “i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”⁸².

Ma quali sono i criteri che può usare il giudice nella risoluzione di questa controversia? Un’ipotesi potrebbe essere che in caso di disaccordo dei genitori si assegni il cognome in base all’ordine alfabetico, come proposto da alcuni disegni di legge⁸³, a differenza della proposta di legge presentata dalla Camera dei deputati, n.3578, la quale prevede l’attribuzione del solo cognome materno in caso di disaccordo; l’ultima parola spetterà, quindi, al legislatore.

⁷⁹ Corte cost., n. 131/2022, punto 11.3 del Considerato in diritto.

⁸⁰ F. SPACCASASSI, *Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, cit.

⁸¹ F. SPACCASASSI, *Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, cit.

⁸² Legge n. 206, 26 novembre 2021, art. 1, comma 30, punto 4.

⁸³ Disegno di legge n. 2276 Senato della Repubblica: «Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o il cognome della madre, secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile. In caso mancato accordo al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta». Sulla stessa linea anche il disegno di legge Senato n. 2293 e il disegno di legge n. 1628 approvato dalla Camera dei deputati ma non dal Senato.

5. CONCLUSIONI

Il presente studio si è dedicato ad esplorare il complesso intreccio tra l'identità personale come diritto fondamentale, il ruolo del cognome nella costruzione di questa identità e la dinamica interattiva tra il potere giudiziario e legislativo, illustrando il caso emblematico della sentenza n. 131/2022 emessa dalla Corte costituzionale.

In un primo momento, si è analizzato nello specifico il concetto di identità personale come diritto, il quale raggiunge un importante riconoscimento con il “Caso Veronesi”; successivamente, si sono evidenziati i fondamenti normativi che sottendono a questo diritto, facendo anche riferimento all’art. 2 della Costituzione che è responsabile del riconoscimento in senso ampio di tutti i diritti inviolabili della persona, mettendo in luce anche i diritti correlati, che vanno distinti dall’identità personale, la quale tutela l’effettiva personalità individuale della persona.

In seguito, ci si è concentrati sul significato del cognome (art. 22 Cost.) all'interno dell'identità personale e sul suo ruolo nell'ambito del riconoscimento sociale. Attraverso un'esplorazione degli aspetti storici legati al cognome a livello nazionale, si è evidenziato come esso sia evoluto nel corso del tempo e abbia acquisito significati diversi all'interno della società; questo grazie ad un'approfondita analisi delle sentenze della Corte costituzionale che hanno portato allo sradicamento definitivo della regola del patronimico, frutto di una società di stampo patriarcale che conserva le radici nel diritto di famiglia romanistico.

Infine, si è affrontata la delicata questione del rapporto tra il legislatore e la Corte costituzionale, prendendo come riferimento la sentenza n. 131/2022, il suo impatto sul tema dei cognomi dei figli e le perplessità che ha creato prendendo una decisione così netta. Si evidenziano gli inviti della Corte al legislatore, esplorando il dialogo dinamico tra le due istituzioni e gettando luce sulle questioni ancora aperte e sulle possibili soluzioni da considerare.

In definitiva, emerge chiaramente che l'identità personale è un diritto che va oltre l'aspetto individuale, avendo radici profonde nell'evoluzione storica e culturale. La sentenza n. 131/2022 ha segnato un nuovo punto di partenza garantendo non solo l'uguaglianza tra i genitori nel trasmettere il proprio ramo familiare ai propri figli, ma assicurando anche il superiore interesse del minore ad essere identificato con il cognome di entrambi. Questa sentenza, però, ha anche lasciato molte perplessità, portando alla luce ancora una volta il complesso rapporto tra la Corte costituzionale e il legislatore.

Con il presente elaborato si è quindi affrontato questo ambiguo equilibrio tra il rispetto, da parte della Corte, della discrezionalità del legislatore e il ruolo di supplenza della Corte dinanzi l'inerzia di quest'ultimo in tema di cognome dei figli. Difatti, se da una parte è ragionevole sostenere che il principio della separazione dei poteri debba essere rispettato e con esso, quindi, anche i limiti imposti dalla Legge, dall'altro è altrettanto ragionevole permettere che questi limiti vengano varcati per far rispettare la superiorità della Costituzione in un ordinamento democratico che si basa su quest'ultima e sui principi fondamentali in essa espressi.

La domanda che sorge spontanea, però, è fino a quando il legislatore può rimanere inerte davanti agli inviti della Corte di adeguarsi ad una nuova evoluzione della società, ma anche, fino a che punto la Corte possa spingersi con le proprie sentenze; questo perché, nonostante da parte della Corte ci sia la buona fede di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, se la prevaricazione dei poteri del legislatore diventasse un fenomeno ricorrente, potrebbe minare la democrazia stessa, in quanto la separazione dei poteri garantisce non solo un equilibrio di questi poteri che se compromesso porta all'indebolimento del processo legislativo stesso, ma anche la rappresentatività democratica che è espressa dal legislatore.

In sintesi, quindi, questo studio ha contribuito a mettere in luce l'importanza dell'identità personale come diritto fondamentale, la rilevanza del cognome all'interno di essa e l'importanza di un dialogo istituzionale attivo nel contesto del

sistema giuridico, facendo riflettere sull'importanza del problema dell'inerzia prolungata del legislatore che mina alla Democrazia del nostro ordinamento.

Nell'attesa di un prossimo intervento da parte del legislatore nel regolare la nuova disciplina, rispettando così i due nuovi inviti da parte della Corte con quest'ultima sentenza, potrebbe essere necessario un cambio di rotta da parte del Parlamento in modo tale che riesca nuovamente a prendere decisioni anche sui temi più complessi e divisivi, ma le prospettive future non sembrano poi così incoraggianti⁸⁴.

⁸⁴ La lunghezza dell'elaborato è di 9979 parole.

INDICE BIBLIOGRAFICO

E. AL MUREDEN, *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*, in *Famiglia e diritto*, fasc. 10/2022, collocazione C.120 - A.435.

M.C. AMOROSO, E. PIERAZZI, *Il cognome della madre*, in www.giustiziainsieme.it, 2022.

A. ANSELMO, *La riforma del cognome come riconoscimento della madre*, in F. DRAGOTTO, S. MELCHIORRE, R. DE CONCILIIIS (a cura di), *La riforma del cognome in Italia: tra diritto all'identità e promozione della parità di genere*, Roma, 2022, p. 34-45.

V. BARBA, *Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori*, in *Questione giustizia*, 2022.

L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la corte*, in *Consulta online*, 2022.

M. BIANCA, *La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte costituzionale nel sistema di effettività dei diritti*, in www.giustiziainsieme.it, 2022.

M. BORRELLO, *Non arrendersi all'ovvio. Considerazioni sugli stereotipi di genere in margine alla sentenza della Corte costituzionale n.131 del 2022 sull'attribuzione del cognome*, Torino, fasc.15 2022 (<https://www.statoechiese.it>).

N. CANZANI, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, fasc. 3/2022.

L. CASSETTI, *Corte costituzionale e silenzi del legislatore: le criticità di alcuni modelli decisorie nel controllo di costituzionalità sulle lacune legislative e il ruolo dei giudici*, in *Giappichelli*, 2019.

F. DAL NERO, *Riflessioni*, in *Italplanet.it*, 22 febbraio 2021.

D. DIACO, *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina*, in *Corte costituzionale (Quaderno processuale del servizio studi)*, 2016.

M. DOTTI, *L. 151/1975: la riforma del diritto di famiglia*, in *Jei-Jus*, 21 luglio 2007 (www.jei.it).

E. ERRIGO, *Il diritto all'oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi contesti digitali*, in *dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2021.

A. FABBRICOTTI, (a cura di), *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017.

F. FONTE, *Una rivoluzione in materia di attribuzione del cognome*, in *Iusinitinere.it*, 2022.

C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*.

C. INGENITO, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, in *Osservatorio AIC*, Milano, 2022.

G. LUCCIOLI, *Brevi note sulla costituzionale sentenza n. 131 del 2022 della Corte*, in www.giustiziainsieme.it, 2022.

E. MALFATTI, *Ri-costruire la "regola" del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos*, 2021.

F. MARONE, *Sindacato della Corte costituzionale in materia elettorale e coerenza processuale: la strada non coltivata dell'autorimessione*, in *Osservatorio A.I.C.*, fasc. 1/2018.

C. MASCIOTTA, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 2/2022.

A. MATRICARDI, *Diritti della personalità*, in *Altalex*, 8 marzo 2018.

A. MAZZOLA, *Il cognome dei figli, "Caronte" per la parità ed eguaglianza fra i sessi*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 2/2023.

A. MINA, *Il doppio cognome: contenuto e limiti di un nuovo diritto*, Torino, 2020.

G. MONACO, *Una nuova ordinanza di “auto rimessione” della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, fasc. 11/2021.

A. MORELLI, *La voce del silenzio. La decisione della Corte sull’aiuto al suicidio e il «perdurare dell’inerzia legislativa»*, in *dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2020.

I. NICOTRA, *L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgono il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in *Consulta online*, 2006.

L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in *federalismi.it*, fasc. 12/2021.

M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, in *Osservatoriosullefonti*, fasc. 2/2022.

G. PINO, *Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, p. 259-314.

A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, in *dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2020.

L. SANTORO, *L’attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore...alla discrezionalità dei genitori*, in *Consulta Online*, fasc. 2/2021.

F. SANZARI, *Prova e diritti della personalità (211-281)*, in S. PREVITI (a cura di), *Le prove civili*, Padova, 2018.

E. SCALCOLN, *L’attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent’anni*, in *federalismi.it*, fasc. 27/2022.

G. SILVESTRI, *Lo Stato di diritto nel XXI secolo*, in *Osservatorio AIC*, Roma, fasc. 2/2011.

F. SPACCASASSI, *Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 28 settembre 2022.

GIURISPRUDENZA CITATA

Pret. Roma 6 maggio 1974, in Giur. it., 1974, I, 2, 514.

Cass. civile, Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, 2211.

Cass. civ. Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978, D Inf, 1997, 116.

Corte cost., 19 maggio 1988, n.586.

Corte Cost., 03 febbraio 1994, n.13.

Corte cost., 13 luglio 1970, n. 133.

Corte cost., 11 febbraio 1988, n.176.

Corte cost., 11 maggio 2001, n. 120.

Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494.

Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61.

Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286.

Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207.

Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242.

Corte cost., 11 febbraio 2021, n. 18.

Corte cost., 22 luglio 2021, n. 222.

Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131.